

C.S.N.

Centro Studi Network Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



www.studiodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 22 gennaio 2015

NORME E TRIBUTI

– “La dichiarazione IVA può semplificare la richiesta di rimborso”: Approvato definitivamente il nuovo modello della **dichiarazione IVA 2015**, primo vero test delle novità introdotte dal **decreto Semplificazioni**.

In base alla nuova formulazione dell'art. 38-bis del Dpr 633/1972, possono essere eseguiti, senza obbligo di prestare garanzie e senza altri adempimenti specifici, i rimborsi d'importo fino a 15mila euro, parificando la soglia a quella prevista per la compensazione dei crediti in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore.

Ai fini del calcolo del limite, la circolare 32/E/2014 ha indicato che deve farsi riferimento non alla singola richiesta, ma alla somma degli importi richiesti a rimborso per l'intero periodo d'imposta.

Per gli importi superiori a tale soglia, la garanzia è obbligatoria solo se chi chiede il rimborso è un soggetto “pericoloso” (soggetti cessati, imprese “giovani, contribuenti accertati).

Negli altri casi, invece, basta presentare la dichiarazione munita di visto/sottoscrizione e produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti i requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva.

“Per le extraterritoriali cambia la compilazione”: Le **operazioni extraterritoriali** sono quelle operazioni fuori campo IVA (artt. 7 a 7-septies del Dpr 633/1972) per le quali è stata emessa fattura in base all’art.21, comma 6-bis, del decreto IVA, ossia cessioni/prestazioni verso un soggetto che è debitore dell’imposta in un altro Stato Ue e operazioni rilevanti fuori del territorio comunitario.

Quest’anno vanno indicate in VE34, anziché nel rigo VE39, come avveniva nella dichiarazione del 2013, ma concorrono comunque al volume d’affari (rigo E40), pur essendo irrilevanti per il raggiungimento dello status d’esportatore abituale e del plafond per acquisti senza applicazione dell’imposta.

“Cessioni a se stessi ad alto rischio”: Il fisco sta monitorando l’operazione della **“cessione a se stessi”** delle partecipazioni rivalutate.

Il problema nasce dalla norma di legge che prevede la rilevanza dell’affrancamento ai soli fini dei redditi diversi e non dei redditi di capitale. Quindi il valore affrancato di una partecipazione evita il *capital gain*, nel caso di cessioni a terzi, ma a nulla rileva nell’ipotesi di distribuzione di dividendi. Pertanto il caso di una società che detiene riserve di utili nel proprio bilancio che viene ceduta dal socio a una holding dallo stesso controllata al 100%, la quale paga il debito nei suoi confronti con la liquidità contenuta nella società oggetto di trasferimento, può essere considerata come operazione finalizzata a trasformare la tassazione dei dividendi nel più agevolato regime del *capital gain* con affrancamento.

L’agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, ha effettuato le seguenti considerazioni:

- la *ratio legis* della rivalutazione facoltativa è quella di favorire la circolazione delle quote per cui nella cessione a se stessi tale finalità viene tradita;

- la scelta di realizzare lo scopo lecito di costituire una holding deve avvenire o mediante un conferimento preceduto dalla distribuzione tassata degli utili oppure mediante cessione di quote non rivalutate;
- queste conclusioni si confermano anche nell'ipotesi di positive prospettive reddituali della società partecipata e non solo nel caso di utili già conseguiti e non ancora distribuiti al momento della cessione.

N.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l'appuntamento annuale di TELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco.

Napoli 22.01.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it